

OBBLIGHI DEI VESCOVI LATINI
VERSO I FEDELI
DI UNA CHIESA ORIENTALE CATTOLICA
INSERITI NELLA LORO DIOCESI*

MARCO DINO BROGI, O.F.M.

SOMMARIO: Introduzione. 1. Inserimento canonico di Fedeli orientali in diocesi latine. 2. Diritto dei fedeli all'osservanza del proprio rito. 3. Possibile pluralità di "riti" in un'unica diocesi. 4. Obblighi dei Vescovi diocesani latini. 5. Diritti e doveri in questi casi del Patriarca e dell'Arcivescovo maggiore. 6. Conclusione.

INTRODUZIONE

LA mobilità dei nostri giorni ha delle gravi ripercussioni sulla vita delle persone costrette per qualsiasi motivo ad emigrare, per tutto ciò che comportano le partenze definitive, come la separazione dai familiari e dagli amici con il conseguente raffreddamento dei rapporti reciproci, l'adattamento a nuove lingue, culture, condizioni climatiche.

Sono ugualmente gravi le ripercussioni riguardanti le comunità ed i gruppi etnici, specialmente quelli numericamente o economicamente più deboli.

Questi corrono il rischio di sfaldarsi, indebolendosi maggiormente nei luoghi di provenienza, come conseguenza della partenza dei figli più intraprendenti, i quali cercano di migliorare altrove le loro condizioni di vita, mentre i membri emigrati non hanno sempre la possibilità di compattarsi e ricostituirsi come comunità nei paesi in cui sono accolti.

Gli immigrati, un po' perché si chiamano a vicenda, un po' per il tentativo di evitare l'isolamento, cercano di ritrovarsi e formare nuovi nuclei, con il pericolo di ghettizzarsi, ma non tarderanno a disperdersi nelle varie zone delle grandi città o addirittura per l'intero paese di accoglienza, e le loro comunità, anche se hanno potuto mantenere all'inizio una certa coesione, si dissolveranno nella cosiddetta diaspora, ove i singoli, privi del sostegno dei connazionali, saranno gradatamente assorbiti dal gruppo preponderante. In

* Il presente contributo è una rielaborazione di una parte di un mio precedente studio: *Cura pastorale di fedeli di altra chiesa "sui iuris"*, «Revista Española de Derecho Canónico» 53 (1996) 119-131.

questo modo perfino la loro auspicabile integrazione nel tessuto sociale della loro nuova patria costituisce una grave sfida al mantenimento della loro identità nazionale.

Quanto all'identità religiosa, dato che le correnti migratorie puntano preferibilmente verso l'Europa e le Americhe, ove la Chiesa cattolica è presente e ben strutturata, si potrebbe pensare che gli immigrati cristiani ed in particolare quelli cattolici si trovino in una situazione privilegiata rispetto agli altri, ma non è così per tutti: infatti, mentre i cattolici latini potranno trovarsi a loro agio nella Chiesa di accoglienza, sia pur soffrendo a motivo delle sensibili differenze non solo linguistiche ma anche culturali, diversa (e peggiore) è la situazione dei cattolici orientali.

Essi infatti non solo corrono i medesimi rischi dei loro fratelli ortodossi e dei non cristiani, ma sono paradossalmente maggiormente minacciati di essere assorbiti a scapito delle loro tradizioni, oppure, se resistono a questo pericolo, essi rischiano di rimanere isolati, incompresi e disorientati.

Questo perché gli orientali cattolici sono accolti dalle comunità cattoliche presenti praticamente in ogni parte del globo e specialmente in Occidente, ma sono gravi gli ostacoli che rendono difficile il loro pieno inserimento, poiché queste comunità sono in prevalenza latine,¹ e purtroppo non sono sempre aperte alla comprensione ed al rispetto degli elementi caratteristici di fedeli i quali, benché cattolici pure loro, esprimono la loro fede secondo modalità diverse da quelle locali.

Anni or sono, nei quali avevo occasione di seguire il fenomeno più da vicino, avevo notato negli ambienti cattolici latini una disponibilità anche entusiastica nei riguardi degli ortodossi e dei musulmani, e, all'opposto, una certa insensibilità nei riguardi dei cattolici orientali, dovuta spesso ad ignoranza del fatto stesso dell'esistenza nell'Oriente Cristiano di comunità cattoliche;² ne conseguiva una mancanza di rispetto delle loro peculiarità, che qualcuno arrivava addirittura a considerare semplice folklore, destinato a scomparire con l'assorbimento di quei fedeli nella grande famiglia latina, che molti consideravano (considerano?) l'unica "veramente" cattolica.

Questa relazione intende esporre la legislazione riguardante gli obblighi

¹ Vi sono delle eccezioni, ma riguardano paesi piuttosto di emigrazione che d'immigrazione. Così, ad esempio, vi sono in India una decina di eparchie della Chiesa siro malabarese sul cui territorio non ha giurisdizione alcun Ordinario latino; ciò avviene anche in Etiopia e in Eritrea, in cui l'arcieparchia di Addis Abeba e le eparchie di Adigrat, di Asmara e di Keren sono della Chiesa Alessandrina di rito ge'ez, ed anche in Italia, nell'eparchia di Piana degli Albanesi (in Sicilia).

² Può essere indicativo il modo fantasioso ed arbitrario, e talvolta anche contraddittorio di definire queste comunità e la loro liturgia ("fedeli cattolici ortodossi", "S. Messa cattolica di rito ortodosso", ecc.)

dei Vescovi latini verso i fedeli delle chiese cattoliche orientali “sui iuris”,³ che si trovano nelle loro diocesi.

1. INSERIMENTO CANONICO DI FEDELI ORIENTALI IN DIOCESI LATINE

A norma del diritto comune, ogni fedele acquisisce un domicilio o quasi-domicilio diocesano, parrocchiale e simili, a seconda del luogo nel quale egli fissa la sua dimora;⁴ per poter esporre gli obblighi di un vescovo latino riguardo ai fedeli orientali “della sua diocesi”, occorre dapprima chiarire quando un cattolico orientale “entra” in una diocesi (o altra circoscrizione ecclesiastica) di rito latino, ed è pertanto sottoposto alla giurisdizione del relativo Vescovo (o altro Prelato).

Il diritto codificato nel CIC 17, come è noto, evidenziava l’aspetto territoriale della diocesi, e la giurisdizione del suo Vescovo si estendeva su tutte le persone (fisiche e giuridiche) che si trovavano entro i suoi confini, mentre altre eventuali giurisdizioni coincidenti, anche episcopali, erano considerate come strettamente personali.⁵

Ne conseguiva che i fedeli o loro categorie soggetti ad una giurisdizione personale dovevano essere esplicitamente indicati, in quanto esenti dalla giurisdizione dell’unico Vescovo “del luogo”, che normalmente era latino, ed alla cui giurisdizione erano invece soggetti tutti gli altri cattolici, per il fatto stesso della loro presenza in quel determinato territorio.

Una precisa determinazione riguardante gli orientali privi di un Pastore della propria Chiesa risale a Papa Leone XIII, e si trova nella Lettera Apostolica “*Orientalium Dignitas Ecclesiarum*”, *De Disciplina Orientalium conservanda et tuenda*, del 30 novembre 1894.⁶

³ Per le grandi tradizioni orientali cf. CCEO can. 28, § 2; quanto alle chiese “sui iuris” cf. CCEO can. 27; inoltre. M. BROGI, *Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, «Revista Española de Derecho Canónico» 48 (1991) 517-544.

⁴ Cfr. CIC 17 can. 91; e poi CIC can. 102 e CCEO cc. 912 et 916.

⁵ CIC 17, cc. 215-217.

⁶ Pubblicata negli *Acta Sanctae Sedis* 27 (1894-1895) 257-264. L’Archivista della Congregazione per le Chiese Orientali, dott. Gianpaolo Rigotti, mi ha confermato che la redazione manoscritta da me vista vari anni fa in quell’Archivio è proprio l’originale del Documento; egli ha aggiunto che, “secondo i principi della dottrina archivistica nonché in ossequio al Motu Proprio di Papa Giovanni Paolo II sugli Archivi della Santa Sede” la Congregazione “ha collaborato con l’Archivio Segreto per ricostituire l’organizzazione d’origine delle carte d’Archivio” dei Papi Leone XIII e Pio XI, ed ha versato al citato Archivio Segreto le carte dei predetti Pontefici. D’altra parte, per salvaguardare l’organicità del proprio Archivio Storico”, essa ha trattenuto alcuni fascicoli. “Uno di questi fascicoli – prosegue l’Archivista - già appartenuto al ‘Fondo Leone XIII’ custodisce la Bolla originale con la Lettera Apostolica ... Il documento consiste in cinque fogli di pergamena piegati in due e rilegati dalla cordicella di seta con sigillo integro di piombo (su un lato in rilievo ‘Leo Papa XIII’, sull’altro lato le effigi dei Santi Apostoli Pietro e Paolo). Siccome i fogli sono scritti sia sul lato pelo sia sul lato carne, il campo scrittorio occupa complessivamente diciotto facciate, su un totale di venti”.

Nella parte dispositiva del Documento, il Papa aveva risolto il caso dei fedeli che si fossero trovati nel territorio del Patriarcato del proprio rito privi dell'assistenza di un sacerdote del medesimo rito (II norma),⁷ ed aveva decretato nella IX norma che i fedeli orientali che si trovavano "extra patriarchale territorium" erano soggetti alla giurisdizione del Vescovo latino del luogo in cui dimoravano.⁸

Con la medesima Lettera Apostolica (XIII norma) egli estendeva la giurisdizione del Patriarca Greco Melkita Cattolico a tutto il territorio dell'Impero Ottomano (a questa norma si sono poi adeguati anche altri Patriarchi cattolici orientali).

Nel 1949 queste disposizioni erano ancora in vigore, ma potevano ben dirsi vetuste, in quanto appariva sempre più chiaro che ogni giurisdizione era ed è nel medesimo tempo tanto territoriale che personale, in quanto è esercitata soltanto su un determinato gruppo di fedeli, sia esso maggioritario oppure minoritario, distinto da tutti gli altri fedeli che vivono in quel medesimo territorio ma sono soggetti ad altri Ordinari.⁹

Queste disposizioni di Papa Leone XIII, che consideravano il Vescovo diocesano latino come unico Vescovo "del luogo", furono superate con la promulgazione dei canoni *De disciplina Sacramenti Matrimonii pro Ecclesia Orientali*,¹⁰ i quali riconoscono la possibilità di coesistenza di più giurisdizioni in un medesimo territorio.

Esse indicano con precisione quali siano, in caso di pluralità di vescovi o di parroci, quelli competenti nei singoli casi, determinando così la condizione giuridica delle persone fisiche, al fine di assicurare la validità di un matrimonio contratto da fedeli orientali dimoranti "extra territorium proprii ritus".

Infine, "la preziosa Bolla pontificia e pochi altri documenti (stampati con le versioni latina, greca e russa della Bolla) sono classificati con il N. di rubrica 19 (Missioni orientali, Delegazione Mesopotamia, Sacra Congregazione)".

⁷ Nelle regioni dell'Oriente Cristiano, dall'Europa Orientale al Medio Oriente ed all'India, si conosce e si ammette "ab antiquo" la coesistenza nello stesso territorio di più giurisdizioni, corrispondenti ai vari ruzzi etnici e nazionali di cristiani che continuano a contraddistinguersi nella fedeltà alle proprie tradizioni culturali e alla loro lingua anche allontanandosi dal loro luogo di origine, poiché trovano proprio in questi elementi dei fattori di coesione e di sopravvivenza; per i problemi teologici sollevati da questo stato di fatto cfr. P. SZABÓ, *Stato attuale e prospettive della convivenza delle Chiese cattoliche sui iuris*, in P. ERDÖ, P. SZABÓ (a cura di) *Territorialità e Personalità del Diritto Canonico ed Ecclesiastico* (Budapest 2002) 227-234.

⁸ Si osservi tuttavia che il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium Fontium Annotatione auctus* curato dal PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (Città del Vaticano 1995) 330 cita nelle note ai §§ 4 et 5 del can. 916, che regolano la materia, numerosi documenti anteriori alla *Orientalium Dignitas Ecclesiarum*, dei quali il più antico risale all'anno 1564.

⁹ Non mi soffermo sulle Prelature Personali, gli Ordinariati militari e gli Istituti religiosi.

¹⁰ Essi furono promulgati da Papa Pio XII il 27 febbraio 1949 con il Motu Proprio *Craeabrae Allatae* ed entrarono in vigore il successivo giorno 2 maggio.

La normativa attinente all'acquisizione del domicilio e quasi domicilio da parte di un fedele orientale privo di Gerarca del proprio rito, come si diceva allora per indicare la chiesa particolare oggi denominata nel CCEO chiesa "sui iuris", era infatti stata stralciata dai canoni "De Personis", che non erano ancora stati promulgati,¹¹ ed inserita nel can. 86 del corpo di canoni *de Matrimonio*.¹²

Diveniva così chiaro ed inequivocabile il legame tra i singoli fedeli orientali ed il Gerarca e il Parroco muniti della facoltà di validamente assistere e benedire il loro matrimonio, nonostante fossero "diversi ritus".¹³

Nei territori nei quali avessero esercitato la loro giurisdizione più di un Vescovo, quello latino "del luogo" non era più dunque automaticamente l'Ordinario dei fedeli orientali che dimoravano nel suo territorio; essi erano sottoposti alla sua giurisdizione soltanto nel caso in cui egli fosse stato esplicitamente designato dalla Sede Apostolica oppure, in determinati casi, dal loro Patriarca.

Finalmente, il Concilio Ecumenico Vaticano II sposterà l'accento dal territorio di una diocesi alla comunità che la costituisce, ed anzi descrive la diocesi prescindendo da ogni determinazione territoriale: per diocesi si intende una parte del popolo di Dio ("Populi Dei portio") che diviene chiesa particolare in quanto è radunata nello Spirito Santo tramite il Vangelo e l'Eucaristia dal vescovo, alle cui cure è stata affidata ed al quale essa aderisce.¹⁴

Il *Codex* per i latini fa riferimento anche al territorio, asserendo che la "portio populi Dei" che costituisce una diocesi "certo territorio circumscribatur, ita ut omnes comprehendat fideles in territorio habitantes",¹⁵ ma aggiunge che "ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis Episcoporum conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat", possono

¹¹ Essi furono promulgati dal medesimo Pontefice il 2 giugno 1957 con il Motu Proprio *Cleri Sanctitati, De Ritibus Orientalibus – De Personis*, entrato in vigore il 25 marzo 1958: la norma in questione è contenuta nel can. 22.

¹² Can. 86 § 3, 2°: "Deficiente parochus pro fidelibus alicuius ritus, horum Hierarcha designet alius ritus parochum, qui eorundem curam suscipiat..." - § 3, 3°: "Extra territorium proprii ritus, deficiente huius ritus Hierarcha, habendus est tamquam proprius, Hierarcha loci. Quodsi plures sint, ille habendus est tamquam proprius, quem designaverit Sedes Apostolica" (oppure in casi particolari, il Patriarca).

¹³ Il CIC 17, che allora era ancora in vigore, riconosceva la competenza del Vescovo e del Parroco anche per i matrimoni dei "non sudditi", senza alcun riferimento al rito degli sposi, mentre il Motu Proprio *Craebre Allatae* can. 86 § 1, 2°, richiedeva per la validità del matrimonio che i contraenti "non sudditi" fossero del medesimo rito del Sacerdote celebrante e benedicente; per la disciplina odierna della Chiesa latina, cf. CIC can. 1109.

¹⁴ Cfr. CD 11; nello stesso senso procedono le due codificazioni post-conciliari: cfr. CIC can. 369, et CCEO can. 177.

¹⁵ Cfr. CIC, can. 372, § 1.

essere erette chiese particolari,¹⁶ distinte per il *rito dei fedeli* “aliave similitudine”.¹⁷

L'erezione di una circoscrizione ecclesiastica, anche nel caso di una Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore (ma “extra territorium”) è infatti di competenza esclusiva della Santa Sede; tale erezione è indicata da *Orientalium Ecclesiarum* 4 come un provvedimento da adottarsi quando occorre.¹⁸

La norma è ripresa da CD 23, 3 capoverso, che cita in nota il suddetto paragrafo di *Orientalium Ecclesiarum*, ma soltanto come estrema ratio.¹⁹

Il CIC, come si è appena visto, limita ancor più il provvedimento, in quanto impone (!) alla Suprema Autorità della Chiesa (al Romano Pontefice oppure ad un Concilio Ecumenico) di udire la Conferenza Episcopale interessata.²⁰

La normativa del *Codex Iuris Canonici Orientalis* da noi già incontrata e promulgata una prima volta con i canoni *De disciplina Sacramenti Matrimonii* ed una seconda volta al proprio posto, tra i canoni *De Ritibus Orientalibus – De Personis*, è ora contenuta, debitamente aggiornata, nel CCEO, can. 916: mancando ad un fedele un parroco della propria chiesa “sui iuris”, il Vescovo della sua chiesa con giurisdizione nel territorio in cui dimora quel fedele, designerà un sacerdote di un'altra chiesa “sui iuris” con il consenso del suo Vescovo eparchiale (ovvero diocesano), che ne abbia cura “tamquam parochus proprius”.²¹

Se nel territorio in questione non è stata eretta alcuna circoscrizione della chiesa “sui iuris” di quel fedele o di un determinato gruppo di fedeli, “tamquam proprius eorum christifidelium Hierarcha habendus est Hierarcha loci alterius Ecclesiae sui iuris, etiam Ecclesiae latinae” designato dalla Santa Sede ovvero dal Patriarca o dall'Arcivescovo maggiore²² “de assensu Sedis Apostolicae”.²³

¹⁶ Da intendersi a norma del CIC, can. 368: diocesi, prelatore territoriali, abbazie territoriali, vicariati apostolici ovvero prefetture apostoliche. ¹⁷ Cfr. CIC can. 372 § 2.

¹⁸ OE 4: “ubi id postulat bonum spirituale fidelium”.

¹⁹ Dopo aver disposto i provvedimenti che vedremo in seguito, conclude: “Quod si haec omnia, ob rationes peculiares, iudicio Apostolicare Sedis, fieri non possunt, Hierarchia propria pro diversitate Rituum constituatur” – la Sede Apostolica è infatti la “Suprema relationum interecclesiarum arbitra” (cf. OE 4).

²⁰ Sarà la Congregazione per le Chiese Orientali ad istruire la causa, per poi sottoporla all'approvazione del Santo Padre, il quale assumerà la responsabilità del provvedimento; la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* n. 59 sulla Curia Romana, promulgata nel 1988, tace delle conferenze episcopali, ma chiede alla Congregazione per le Chiese Orientali di consultarsi con la Congregazione competente (Seconda Sezione della Segreteria di Stato, Congregazione per i Vescovi oppure quella per l'Evangelizzazione dei Popoli): cfr. M. BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»* (Città del Vaticano 1990) 261 s. ²¹ Cfr. CCEO can. 916 § 4.

²² Cfr. OE 10; CCEO can. 152: “Quae in iure communi de Ecclesiis patriarchalibus vel de Patriarchis dicuntur, de Ecclesiis archiepiscopalibus maioribus vel de Archiepiscopis maioribus valere intelleguntur, nisi aliter iure communi expresse cavetur vel ex natura rei constat”.

²³ Cfr. CCEO can. 916 § 5.

Lascio ad altri la risposta al quesito che si potrebbe sollevare a motivo del “tamquam” usato nei riguardi tanto del Parroco che del Vescovo, e di altre disposizioni canoniche, ed in particolare quelle del CCEO cc. 148 et 193, sui quali ci soffermeremo in seguito, le quali indicano una certa competenza del Capo della Chiesa “sui iuris” sui fedeli della diaspora.

Si potrebbe infatti sollevare il dubbio, se il Vescovo ed il Parroco così designati siano in senso proprio il Vescovo ed il Parroco di quei fedeli, o se essi soltanto fungano da tali, quasi li abbiano semplicemente ricevuti in affidamento, e pertanto siano dei semplici sostituti dei titolari assenti.

Guardando la questione dalla parte dei fedeli, ci si potrebbe pertanto chiedere se essi siano a tutti gli effetti fedeli di quelle diocesi e parrocchie di accoglienza, ed abbiano così una doppia appartenenza, tanto alla propria chiesa “sui iuris” che alla diocesi o parrocchia in cui hanno il domicilio o quasi domicilio, oppure se, nella loro qualità di fedeli “affidati”, ne siano in un certo senso soltanto “ospiti”.²⁴

Per la presente relazione, ci basta aver chiarito quando un Vescovo ed in particolare, per quanto ora ci concerne, quando un Vescovo latino diviene responsabile della cura pastorale di fedeli di una chiesa orientale che vivono nella sua diocesi.²⁵

2. DIRITTO DEI FEDELI ALL'OSSERVANZA DEL PROPRIO RITO

Il Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano II “sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa” (*Christus Dominus*) recita: “... dove si trovano fedeli di Rito diverso il Vescovo diocesano provveda alle loro necessità, sia per mezzo di sacerdoti e parrocchie di quel Rito, sia per mezzo di un Vicario Episcopale

²⁴ Secondo C. PUJOL, *Conditio Fidelis Orientalis Ritus extra suum territorium*, «Periodica de re morali canonica liturgica» 73 (1984) 399-504, il fedele appartiene pleno iure ed a tutti gli effetti all'eparchia (o diocesi) ed alla parrocchia nelle quali ha il domicilio o il quasi domicilio, seppure l'A. ammetta che la soluzione incontra alcune difficoltà; secondo P. ERDÖ, *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei Sacramenti (Battesimo e Cresima)*, «Periodica de re canonica» 84 (1995) 315-353, il fedele avrebbe una doppia appartenenza, alla diocesi e parrocchia del domicilio o quasi domicilio, ed alla propria chiesa “sui iuris”:

²⁵ Il can. 916 del CCEO non ha alcun corrispettivo nel CIC, per la parte che riguarda i fedeli di una “chiesa sui iuris” privi di Gerarca e/o di parroco della propria chiesa, in coerenza con l'asserzione del CIC can. 1, che esso concerne soltanto la Chiesa latina. A parte il fatto che ciò non è sempre vero, esso diviene lacunoso per quanto riguarda, come in questo caso, le relazioni interecclesiali interne alla Chiesa cattolica, cioè tra fedeli di differenti chiese cattoliche “sui iuris”, impropriamente dette ancor oggi relazioni interrituali: cfr. M. BROGI, *I Cattolici Orientali nel Codex Iuris Canonici*, «Antonianum» 58 (1983) 218-243; V. J. POSPISHIL, J. D. FARIS, *The new Latin Code of Canon Law and Eastern Catholics*, Brooklyn, New York 1984; J. D. FARIS, *Eastern Catholic Churches – Constitution and Governance* (New York 1992) 108; P. ERDÖ, *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei Sacramenti (Battesimo e Cresima)*, «Periodica de re canonica » 84 (1995) 315-353.

munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale...”.²⁶

Questo brano trova riscontro in ambedue i codici: CIC cc. 372 § 2, 383 § 2 et 518; CCEO cc. 193 et 280 § 1.

Prima di analizzare quanto chiedono ai Vescovi latini il Concilio e nella sua scia il CIC porrei due quesiti: hanno diritto i fedeli orientali “in diaspora” a queste particolari attenzioni, o si tratta soltanto di una generosa premura dei Padri Conciliari?

E inoltre, l’attuazione di quanto è qui richiesto, non turba l’equilibrio interno della diocesi e mette a repentaglio l’unità della comunità diocesana?

Al primo quesito risponde il CIC: nell’espore il catalogo di doveri e diritti di tutti i fedeli, esso enunzia al can. 214 il duplice diritto di ciascun fedele, quello di rivolgere il culto a Dio secondo le prescrizioni del proprio rito e quello di seguire una propria spiritualità che sia conforme alla dottrina della Chiesa.

Asserisce il canone: “Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur, doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam”.

Sebbene la prima parte del canone sembri riferirsi al solo aspetto esterno, rituale, della preghiera liturgica, la seconda parte, con il riferimento alla forma di vita spirituale del fedele, apre ad orizzonti molto più vasti.²⁷

Il *Codex Iuris Canonici* usa qui il termine “ritus” come usato dal Concilio (CD 23,3 capoverso ed OE, *passim*²⁸), cioè come sinonimo di chiesa particolare.

Si osservi che le due commissioni incaricate di rivedere rispettivamente il *Codex Iuris Canonici* del 1917 e il *Codex Iuris Canonici Orientalis* del 1948, promulgato solo in parte,²⁹ avevano inizialmente inteso tutte e due, ciascuna per proprio conto, di usare la locuzione “ecclesia particularis”, ma la prima

²⁶ “Hunc in finem, ubi sint fideles diversi Ritus, eorum spiritualibus necessitatibus Episcopus dioecesanus provideat sive per sacerdotes aut paroecias eiusdem Ritus, sive per Vicarium Episcopalem aptis facultatibus instructum”: cfr. CD 23,3 capoverso. Analizzeremo in seguito quanto asserisce al riguardo il CIC.

²⁷ Per la genesi ed il contenuto di questo canone cfr. M BROGI, *Il Diritto all’osservanza del proprio rito* (CIC can. 214), «Antonianum» 68 (1993) 108-119.

²⁸ Occorre tuttavia notare che nel Decreto *Orientalium Ecclesiarum* il Concilio unisce ogni volta al termine *rito* la locuzione *chiesa particolare*, considerata equivalente a (*seu*) *rito*. Vi è un’eccezione in OE 3, in cui il termine *rito* indica le specificità delle chiese particolari (*tum Orientis tum Occidentis*), asserendosi che esse differiscono parzialmente (*partim*) l’una dall’altra per i riti (*ritibus*), “nempe liturgia, ecclesiastica disciplina et patrimonio spirituali”; cfr. *etiam* LG 23 ultimo capoverso.

²⁹ Cfr. M. BROGI, *Codificazione del Diritto Comune delle chiese orientali cattoliche*, «Revista Española de Derecho Canónico» 45 (1988) 10-15.

nel senso di chiesa riunita attorno al proprio Vescovo, cioè la diocesi,³⁰ e la seconda in quello di singola chiesa orientale.³¹

La questione fu presa in esame dal “coetus specialis” per la redazione della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, che era stato costituito all’inizio da Consultori della Commissione per il Codice latino, ma fu poi integrato, a partire dalla sessione dei giorni 23-26 aprile 1974, per decisione di Papa Paolo VI, da Consultori della Commissione orientale;³² il “coetus specialis”, chiamato da quella data anche “coetus mixtus”, propose nella sua decima sessione (23-27 febbraio 1976),³³ di non ritornare sui lavori già svolti dalla Commissione CIC, di usare la locuzione “ecclesia ritualis sui iuris” per le chiese indicate in *Orientalium Ecclesiarum* come *ecclesiae particulares seu ritus*,³⁴ e di riservare al termine “rito” il significato di patrimonio ecclesiastico.³⁵

In seguito, a motivo della diversa sensibilità teologica, il codice latino adottò (ma non sempre) l’espressione “Ecclesia ritualis” (si veda CIC cc. 111 e 112), mentre quello orientale optò per “Ecclesia sui iuris”, in tutto il CCEO.

Il Codice latino intende così evidenziare l’elemento interno del rito (considerato nel suo significato più ampio e pregnante), come indicativo della fisionomia di ciascuna chiesa, mentre quello orientale si richiama all’elemento estrinseco del riconoscimento dell’individualità di queste chiese da parte dell’Autorità Suprema (ci possono infatti essere più chiese distinte fra di loro, che tuttavia hanno una medesima tradizione liturgica ed una spiritualità comune).

Al citato can. 214 del CIC farà poi riscontro il can. 17 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* il quale, con una scelta precisa, eliminerà ogni ambiguità.³⁶

³⁰ Come in LG 27 ed in CD 11.

³¹ Come in OE, nel titolo e poi ripetutamente, per tante volte.

³² Cfr. «Communicationes» 6 (1974) 59s., «Nuntia» 1 (1975) 20; M. BROGI, *Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, «Revista Española de Derecho Canónico» 48 (1991) 524-531.

³³ Cfr. «Communicationes» 9 (1977) 297-299.

³⁴ CCEO can. 27: «Coetus christifidelium hierarchia ad normam iuris iunctus, quem ut sui iuris expresse vel tacite agnoscit suprema Ecclesiae auctoritas, vocatur in hoc Codice Ecclesia sui iuris».

³⁵ Il senso canonico del termine *rito* è descritto dal CCEO nel can. 28 § 1: “Ritus est patrimonium liturgicum theologicum, spirituale et disciplinare cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distinctum, quod modo fidei vivendae uniuersiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur”; cfr. OE 3: “...licet ritibus, ut aiunt, nempe liturgia, ecclesiastica disciplina et patrimonio spirituali ...”; prima del Concilio, un noto canonista definiva il rito: “Ordo iuris ecclesiastici quo non solum res liturgicae sed universa quoque disciplina unius partis Ecclesiae Universalis ordinantur”: cfr. AE. HERMAN, *De “Ritu” in Iure Canonico*, «Orientalia Christiana» 32 (1933) 195, citato da C. PUJOL, *Conditio Fidelis Orientalis Ritus extra suum territorium*, «Periodica de re morali canonica liturgica» 73 (1984) 494.

³⁶ Il termine *ritus* è infatti sostituito dalla locuzione *ecclesia sui iuris*: “Ius est christifidelibus, ut cultum divinum persolvant secundum praescripta propriae Ecclesiae sui iuris utque propriam vitae spiritualis formam sequantur doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam”.

Il duplice diritto qui asserito è considerato di estrema importanza, in quanto inerente alla vita spirituale del fedele, fino a potersi considerare, nei suoi rapporti con il Vaticano II, rientrante nella categoria “degli elementi originari propri del tessuto ecclesiologicalo e spirituale del Concilio”, o ancora, nella ricerca del suo fondamento ontologico, come “enunciazione del diritto divino”.³⁷

Per il conseguimento di questo specifico diritto, i fedeli godono di un altro diritto, quello di rivolgersi ai loro Pastori, i quali pertanto hanno il corrispettivo obbligo di aiutarli in ciò che legittimamente chiedono.³⁸

3. POSSIBILE PLURALITÀ DI “RITI” IN UN’UNICA DIOCESI

Il secondo quesito nasce dalla difficoltà di alcuni Vescovi latini ad andare incontro ai loro fedeli orientali, per il timore che la soddisfazione delle richieste avanzate al riguardo possa risolversi a danno dell’unità della loro diocesi.

Essi invocano a loro giustificazione lo stesso CIC, il cui can. 225, che chiude l’elenco dei doveri e dei diritti dei fedeli, ne sottopone l’esercizio al bene comune della Chiesa ed alla moderazione dell’autorità ecclesiastica.

Non si può escludere che l’attuazione del diritto dei fedeli all’osservanza del proprio rito possa talvolta incontrare gravi difficoltà, come ad esempio se il numero dei fedeli di un determinato rito fosse troppo esiguo, ed i medesimi sparsi per un territorio molto vasto.

In linea di principio, il solo fatto che vi siano all’interno di una diocesi delle differenze rituali non deve costituire un problema, quasi così come non lo costituiscono le differenze linguistiche; anzi, le differenze rituali arricchiscono una chiesa locale, in quanto testimonianze dell’universalità del messaggio cristiano e della ricchezza della Chiesa cattolica, che lo ha diffuso e ricevuto nel rispetto di tutte le culture.

D’altronde, va tenuto presente che i Padri del Vaticano II hanno asserito che la “*varietas [rituum] in Ecclesia nedum eiusdem nocet unitati, eam potius declarat*”:³⁹ il testo riguarda la Chiesa Universale, ma vale anche per le chiese particolari, le quali sono per l’appunto a sua immagine.⁴⁰

Il Vescovo diocesano, nell’esercizio del suo mandato, deve aver cura di tutti i fedeli a lui affidati, compresi quelli che si trovano in situazioni particolari; il testo conciliare e i due codici che vi si ispirano danno particolare rilievo

³⁷ Così E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, in *Diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa, Atti del V colloquio giuridico, 8-10 marzo 1984* (Roma 1985) 101-125, ed in particolare 109-114.

³⁸ Cfr. CIC, ce. 212, § 2; 213; CCEO, ce. 15, § 2; 16.

³⁹ Cfr. OE 2.

⁴⁰ Si noti che il CIC ipotizza il caso in cui un Vescovo latino abbia perfino nel proprio clero un presbitero orientale: cfr. can. 1015 § 2.

agli obblighi del vescovo verso i fedeli di differente tradizione rituale, per i quali il vescovo deve, tra l'altro, garantire l'esercizio del loro dovere – diritto di fedeltà al proprio rito.

Il testo del Decreto *Christus Dominus* 23, 3 capoverso già citato, sviluppando il breve cenno di OE 4, ha una portata molto ampia, ed il *Codex Iuris Canonici* lo riecheggia nell'espone i doveri pastorali del Vescovo diocesano. Esso dedica all'argomento un breve paragrafo: "Se nella sua diocesi ci sono fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti e parrocchie dello stesso rito, sia mediante un Vicario episcopale".⁴¹

Ritornero più avanti sul suggerimento del testo conciliare di insignire questo Vicario del carattere episcopale.

Il CCEO, maggiormente sensibile alla questione, dedica all'argomento ora considerato, cioè agli obblighi di un Vescovo verso i fedeli di altra chiesa "sui iuris", un intero canone, articolato in tre paragrafi. Nel primo ricorda due gravi obblighi del vescovo eparchiale ("gravi obligatione tenetur"), quello di provvedere a che i fedeli mantengano, coltivino ed osservino il rito della loro chiesa "sui iuris", e quello di favorirne i rapporti con le autorità della medesima.⁴²

Il secondo paragrafo corrisponde al testo Conciliare ed al citato paragrafo del *Codex Iuris Canonici*, mentre il terzo impone al Vescovo eparchiale, nel caso in cui i fedeli in questione appartengano ad una chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore, di agire in accordo con il Patriarca o l'Arcivescovo maggiore interessato.

Queste norme sono fondate su principi affermati dal Vaticano II⁴³ e sono intese a tutelare il diritto enunziato nel CIC can. 214, già incontrato; sono in questo senso anche le parole pronunziate da Papa Giovanni Paolo II il 25 ottobre 1990, il quale non presentò il CCEO ai soli vescovi orientali, ai quali esso è indirizzato, ma alla Chiesa Universale, con un discorso rivolto ai Vescovi "ex diversis orbis regionibus selecti", riuniti in Sinodo.⁴⁴ Diceva il Papa: "Sancta Sedes ... confidit etiam omnes Ordinarios, quorum pastoralibus curis [fideles orientales] crediti sunt, hanc sollicitudinem [Sanctae Sedis] esse participaturos, conscios ita se potissimum Ecclesiae universali gratificaturos suumque testificaturos studium eius, quod homini excellentius est et con-

⁴¹ "Fideles diversi ritus in sua dioecesi si habeat, eorum spiritualibus necessitatibus provideat sive per sacerdotes aut paroecias eiusdem ritus, sive per Vicarium episcopalem" (ca 383 § 2).

⁴² Cfr. CCEO can. 193 § 1; P. SZABÓ, *Stato attuale e prospettive della convivenza delle Chiese cattoliche sui iuris*, in P. ERDŐ, P. SZABÓ (a cura di) *Territorialità e Personalità del Diritto Canonico ed Ecclesiastico* (Budapest 2002) 235-237.

⁴³ Cfr. OE 4.

⁴⁴ Cfr. CIC can. 342.

gruentius: posse nempe vivere secundum eam cordis naturam, in qua eum Creator posuit inde a gremio materno...”⁴⁵

Trascurare o, ancor peggio, contrastare questo diritto dei fedeli, perpetuerebbe la triste e deprecata esperienza della “latinizzazione”⁴⁶ che, oltre a conculcare un diritto dei fedeli, ha rischiato (e forse lo rischia ancora) di far perdere alla Chiesa Cattolica le ricchezze dell’Oriente Cristiano, che il Vaticano II considera “tamquam patrimonium universae Christi Ecclesiae”,⁴⁷ e che Papa Giovanni Paolo II stima necessarie affinché la Chiesa Cattolica possa respirare “quasi duobus pulmonibus Orientis et Occidentis”.⁴⁸

4. OBBLIGHI DEI VESCOVI DIOCESANI LATINI

Intendo ora esaminare quali siano in concreto gli obblighi del Vescovo enunciati dal can. 383 § 2.

4. 1. *Per sacerdotes... eiusdem ritus*

Il primo modo, ed il più semplice, prescritto dal *Codex Iuris Canonici* per la cura pastorale dei fedeli orientali nella salvaguardia del loro rito, è quello del ricorso a sacerdoti del loro medesimo rito.⁴⁹

In alternativa il Vescovo può certamente affidare la cura pastorale di quei fedeli anche a sacerdoti di altra appartenenza ecclesiale e di altra tradizione rituale, purché siano capaci di fornire la debita assistenza spirituale a motivo della loro conoscenza di quel determinato gruppo di fedeli e delle loro tradizioni, come può verificarsi con un ex missionario, un loro frequentatore e nel medesimo tempo conoscitore della loro lingua, con un cultore delle loro tradizioni ecclesiastiche, ecc.⁵⁰

Per la natura, l’estensione ed i limiti dell’assistenza, può essere opportuno adeguarsi, “congrua congruis referendo”, alle norme sulla cura pastorale degli emigranti, che prende in considerazione anche le differenze rituali.

Esse invitano a procurare ai fedeli, oltre alle celebrazioni liturgiche, anche la possibilità di avere propri luoghi di culto, sale di riunioni, etc.⁵¹

⁴⁵ *Memori animo*, n. 9, «Nuntia» 31 (1990) 14 (in italiano: p. 21).

⁴⁶ Cfr. al riguardo R. F. ESPOSITO, *Decreto sulle Chiese Orientali - Commento* (Roma 1965) 77-115; IDEM, *Leone XIII e l’Oriente Cristiano* (Roma 1961) 499-517.

⁴⁸ Cost. Apost. *Sacri Canones*, «AAS» 82 (1990) 1037.

⁴⁷ Cfr. OE 5.

⁴⁹ Cfr. CD 23,3 capoverso; CCEO, can. 193, è più circostanziato ed esigente, in quanto prescrive nel § 2 che detto sacerdote sia “eiusdem Ecclesiae sui iuris ac christifideles”: non basterebbe dunque, secondo il Codice orientale, che egli appartenga ad una medesima tradizione liturgica, ma si richiede anche la comune appartenenza ecclesiale.

⁵⁰ Occorrerà nel caso che questi sacerdoti abbiano ottenuto dalla Santa Sede, su richiesta del vescovo interessato, l’indulto detto di biritualismo.

⁵¹ Cfr. S. CONGREGATIO PRÒ EPISCOPIS, *Instructio de Pastoralis Migratorum Cura (diei 15 augusti 1969)*, nn. 22-55, «AAS» 61 (1969) 628-639, poi l’Istruzione del Pontificio Consiglio per i

4. 2. ... *aut paroecias eiusdem ritus*

Un ulteriore passo nella direzione avviata con la designazione di sacerdoti del rito dei fedeli, consiste nell'erezione di parrocchie di quel medesimo rito.

Come si è visto anche il fedele orientale acquisisce con il domicilio ed il quasi domicilio non solo il Gerarca o Ordinario proprio, ma anche il parroco.⁵²

Trattandosi dello stato giuridico delle Persone, occorre tuttavia fare riferimento al CCEO, il cui can. 916, già più volte incontrato, è molto circostanziato non solo riguardo al Gerarca, ma anche per quanto concerne il parroco.⁵³

Infatti, se un'eparchia orientale si estende su un territorio molto vasto, è difficile erigervi un numero tale di parrocchie, da poterlo coprire in modo capillare; le parrocchie verranno pertanto istituite nei luoghi in cui vi sono le maggiori concentrazioni di fedeli di quella determinata chiesa "sui iuris", ma in questo caso i parroci potranno avere difficoltà a mantenere i contatti con i fedeli o loro nuclei residenti troppo lontano dal centro della parrocchia.

Il codice per gli Orientali, volendo assicurare a tutti i fedeli la cura pastorale di cui hanno diritto, suggerisce al loro Vescovo eparchiale, come abbiamo visto, di affidare i fedeli dispersi a parroci di altra chiesa "sui iuris", "de consensu vero Episcopi eparchialis parochi designandi".⁵⁴

Qualora mancasse anche il Vescovo proprio di alcuni fedeli, ed essi siano già stati affidati "ad normam iuris" ad un Vescovo di altra chiesa "sui iuris", ed in particolare ad un Vescovo latino, questi è invitato a provvedere alla cura pastorale dei fedeli orientali a lui affidati "per sacerdotes eiusdem ritus", come abbiamo appena visto, ed in questo caso quei fedeli continueranno ad appartenere alla parrocchia latina nel cui territorio essi hanno il domicilio o il quasi domicilio; tuttavia il Vescovo, se lo giudica opportuno, potrebbe anche erigere parrocchie del loro rito (oppure di più riti),⁵⁵ nel qual caso i fedeli della sua diocesi appartenenti a quella Chiesa "sui iuris" (o a più Chiese orientali) apparterranno alla parrocchia eretta espressamente per loro.

Migranti e gli Itineranti, *Erga Migrantes Caritas Christi*, del 3 maggio 2004, «AAS» 96 (2004) 762-822.

⁵² Cfr. CIC can. 107 § 1.

⁵³ Cfr. M. BROGI, *Il nuovo Codice orientale e la Chiesa latina*, «Antonianum» 66 (1991) 55.

⁵⁴ Cfr. CCEO can. 916 § 4.

⁵⁵ Così CIC can. 383 § 2 ed anche CIC can. 518: "Paroecia regula generali sit territorialis, ubi vero id expedit, constituantur paroeciae personales, ratione ritus ... christifidelium alicuius territorii ... determinatae".

4. 3. *Sive per Vicarium episcopalem*

Ed è questa la terza proposta del CIC can. 383 § 2, corrispondente al terzo livello delle proposte di CD 23,3 capoverso: “... sive per Vicarium episcopalem aptis facultatibus instructum”.⁵⁶

Se i nuclei di fedeli orientali di una o più chiese “sui iuris” che risiedono nella diocesi latina sono abbastanza numerosi ed organizzati, tali da richiedere una particolare attenzione da parte del Vescovo diocesano, questi è invitato a costituirsi un Vicario episcopale per i fedeli di una determinata chiesa “sui iuris” o anche per tutti i fedeli orientali.

Il Vescovo diocesano si renderà così presente nella persona del suo Vicario episcopale il quale, in piena sintonia con l’Ordinario, seguirà i vari gruppi, studierà i loro problemi, provvederà alle loro necessità spirituali e coordinerà la loro attività pastorale.

Il Decreto Conciliare suggerisce anche un rafforzamento della posizione del Vicario episcopale, mediante la sua elevazione all’episcopato.⁵⁷

La nomina di un Vescovo, anche titolare, è ovviamente riservata al Romano Pontefice,⁵⁸ ma il diritto riconosce al Vescovo diocesano la facoltà di chiedere alla Santa Sede un Vescovo ausiliare, e di proporre una terna di candidati;⁵⁹ toccherebbe dunque al Vescovo diocesano latino chiedere, se lo credesse opportuno, l’elevazione all’episcopato del suo Vicario episcopale per i fedeli di una o più chiese “sui iuris” affidati alla sua cura pastorale.

Tuttavia, se il Vicario episcopale fosse egli stesso orientale e membro di una chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore, ed il Vescovo diocesano latino lo avesse designato senza essersi dapprima accordato con il rispettivo Patriarca o Arcivescovo maggiore, la posizione del nuovo Vescovo nei suoi rapporti con i Vescovi della sua chiesa sarebbe a dir poco imbarazzante, potendo essere considerato da loro come un intruso imposto al loro Sinodo.

Il Vescovo orientale costituito “extra territorium” è infatti aggregato alla Gerarchia della sua chiesa “sui iuris”,⁶⁰ e gode di determinati obblighi e diritti, che lo rendono partecipe della vita di questa stessa chiesa.⁶¹

⁵⁶ Cfr. CIC can. 476: “Quoties rectum dioecesis regimen id requirit, constitui etiam possunt ab Episcopo dioecetano unus vel plures Vicarii episcopales, qui nempe ... aut quoad fideles determinati ritus ... eadem gaudent potestate ordinaria quae iure universalis Vicario generali competit ...”

⁵⁷ Cfr. CD 23,3 capoverso: “... et, si casus ferat, etiam character episcopali ornatum”.

⁵⁸ Anche quella del Vicario episcopale orientale, in quanto è destinato ad esercitare la sua funzione “extra territorium propriae Ecclesiae sui iuris”: cfr. CCEO can. 149; M. BROGI, *Nomine Vescovili nelle Chiese Orientali Cattoliche*, «Kanôn» 7 (1985) 124-141; IDEM, *Elezioni dei Vescovi orientali*, in ANDRÉS GUTIERREZ (a cura di), *Il processo di designazione dei Vescovi – Storia, Legislazione, prassi – Atti del X Symposium Canonistico-Romanistico – 24-28 aprile 1995* (Roma 1996) 597-613.

⁵⁹ Cfr. CIC cc.403 § 1 et 406 § 2.

⁶⁰ Cfr. OE 7.

⁶¹ Cfr. CCEO can. 150 § 1.

Forse è questo il motivo per il quale ambedue i codici tralasciano questa proposta del Vaticano II.

5. DIRITTI E DOVERI IN QUESTI CASI DEL PATRIARCA E DELL'ARCIVESCOVO MAGGIORE

A norma del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* la potestà del Patriarca e dell'Arcivescovo maggiore è limitata al territorio della rispettiva Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore,⁶² ma vi sono dei casi in cui essi possono o anche devono intervenire "extra territorium" per il bene pastorale dei fedeli della loro chiesa "sui iuris", compresi quelli che vivono in qualche diocesi latina.

Esaminerò alcuni casi che riguardano il nostro argomento:

5. 1. *Quanto alla nomina di un sacerdote, di un parroco o di un Vicario episcopale*

Nei tre casi da noi esaminati, cioè l'attribuzione ad un sacerdote della cura pastorale di un determinato gruppo di fedeli orientali, la nomina di un parroco che regga una parrocchia eretta nella diocesi latina appositamente per loro, e la designazione di un Vicario episcopale, si tratta di provvedimenti interni della diocesi ospitante, e la scelta del candidato spetta esclusivamente al Vescovo del luogo,⁶³ ma questi potrebbe molto lodevolmente consultare la Gerarchia della chiesa "sui iuris" dei fedeli in questione, e specialmente, se essa è una chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore, il loro Patriarca o Arcivescovo maggiore, e perfino chiedere la presentazione o l'invio di uno o più candidati idonei al servizio pastorale richiesto.

Il CCEO è tuttavia molto esigente al riguardo, in quanto impone nel can. 193 § 3 che il Vescovo diocesano agisca per i fedeli di una chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore in accordo con il Capo della rispettiva Chiesa.

Tuttavia, il can. 193 riguarda soltanto i Vescovi eparchiali orientali: la Commissione di revisione del CICO aveva voluto estendere questo vincolo anche ai Vescovi latini, ed infatti noi leggiamo nel can. (allora) 191 dello Schema del 1986: "Episcopus eparchialis, etiam Ecclesiae latinae, etc".⁶⁴

Nell'*instrumentum laboris* dell'Assemblea Plenaria della Pontificia Commissione di revisione del CICO (3-14 novembre 1988)⁶⁵ il canone aveva an-

⁶² Cfr. CCEO can. 78 § 2: "Potestas Patriarchae exerceri valide potest intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis tantum ...".

⁶³ Cfr. CICO cc. 477 § 1, 515 § 2, 523.

⁶⁴ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis – Romae mense iulio MCMLXXXVI*, «Nuntia» 24-25 (1987) 35.

⁶⁵ Cfr. «Nuntia» 29 (1989) 3-77.

cora questa formulazione,⁶⁶ e così fu presentato a Papa Giovanni Paolo II.⁶⁷

Il Pontefice, accogliendo l'istanza dei periti di sua fiducia da lui incaricati di un'ulteriore revisione dello schema,⁶⁸ espunse l'inciso, in modo da non vincolare con questa normativa anche i Vescovi latini: tuttavia, dato che i casi più frequenti riguardano proprio i fedeli orientali che vivono in diocesi latine, si potrebbe dire che l'omissione di quell'inciso abbia vanificato il contenuto della norma.⁶⁹

I Patriarchi e gli Arcivescovi maggiori potrebbero ugualmente esigere il rispetto di questa normativa che concede loro un'importante facoltà, poiché si tratta di una norma di diritto pontificio, mentre i Vescovi latini potrebbero a loro volta opporsi a questa presunta "intrusione" di altri Presuli nella vita interna della loro diocesi,⁷⁰ dato che la norma in questione è prevista nel solo Codice indirizzato alle Chiese orientali.

Dunque? È auspicabile che il buon senso e lo spirito ecclesiale dei Presuli coinvolti li spingano a cooperare avendo di mira il bene spirituale dei fedeli, e badando a prevenire ed a subito risolvere eventuali conflitti, e ad evitare le controtestimonianze che ne potrebbero derivare.

5. 2. Assunzione di informazioni da parte del Patriarca e dell'Arcivescovo maggiore

Il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* prevede un altro diritto-dovere del Patriarca e dell'Arcivescovo maggiore che potrebbe creare conflitti con i Vescovi latini: quello di assumere informazioni sulla vita dei fedeli della loro

⁶⁶ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis – Textus emendatus (31-X-1988)* 33, can. 191 [inedito].

⁶⁷ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium – schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum* (Romae mense ianuario MCMXXXIX) 36, can. 193 [inedito].

⁶⁸ All'ultimissima revisione Papa Giovanni Paolo II partecipò egli stesso in persona.

⁶⁹ Cfr. M. BROGI, *Cura pastorale di fedeli di altra chiesa "sui iuris"*, «Revista Española de Derecho Canónico» 53 (1996) 125; a margine di questo episodio vorrei rilevare che Papa Giovanni Paolo II (ed i suoi periti) avevano dunque pacificamente accolto la tesi che quell'inciso, a norma del CCEO can. 1, avrebbe effettivamente vincolato i Vescovi latini, i quali sono dunque vincolati dagli altri pochi casi in cui il CCEO ha conservato l'inciso "etiam Ecclesiae latinae". E non potrebbe essere diversamente, perché altrimenti tanto la specificazione del can. 1 che gli altri seppure pochi canoni in questione, sarebbero privi di senso: cf. M. BROGI, *Il nuovo Codice Orientale e la Chiesa Latina*, «Antonianum» 66 (1991) 35-61.

⁷⁰ Cfr. LG 27: "Episcopi Ecclesias particulares ... ut Vicarii et Legati Christi regunt"; CIC 381 § 1.

Chiesa che si trovano “extra territorium”, compresi quelli che sono inseriti in diocesi latine, di visitarli, di inviare un Visitatore.⁷¹

I Capi delle Chiese patriarcali o arcivescovili maggiori in visita ai loro fedeli sono generalmente bene accolti anche dai Vescovi latini; ma questi come reagirebbero, se quei medesimi Capi criticassero per un qualsiasi legittimo motivo il modo in cui viene condotta la cura pastorale o le persone che ne hanno il compito? Il Vescovo latino potrebbe ravvisare anche in questo caso un’indebita interferenza nella vita della diocesi ...

Ancora una volta, infatti, il CIC, che dedica all’argomento soltanto il breve paragrafo del can. 383 da noi esaminato, tace di qualsiasi coinvolgimento di altri Presuli ...

Il Patriarca e l’Arcivescovo maggiore hanno anche la facoltà di inviare un Visitatore, “de assensu Sedis Apostolicae”, il quale è invitato a presentarsi all’Ordinario del luogo.⁷²

Egli potrebbe essere considerato “innocuo”, poiché deve soltanto osservare e riferire impressioni e suggerimenti al Superiore che lo ha inviato, senza poter prendere alcuna decisione “in loco”, ma potrebbe anche riuscire sgradito, se a questo fine egli volesse fare qualche indagine, specialmente se fosse stato inviato per qualche particolare motivo.

Dato che i fedeli in causa non sono soggetti alla giurisdizione del Patriarca o dell’Arcivescovo maggiore, il Visitatore non potrà ricevere da loro nessuna facoltà e potrà esercitare nel corso della visita soltanto le facoltà che gli saranno eventualmente concesse dai singoli vescovi latini presso i quali egli si reca, e soltanto entro i limiti della competenza del concedente.

Terminata la visita, il Visitatore ne riferirà all’Autorità che lo ha inviato, la quale a sua volta non potrà prendere alcun provvedimento ma, dopo aver discusso quella relazione nel Sinodo dei Vescovi della sua Chiesa, potrà eventualmente fare delle proposte concrete alla Sede Apostolica

6 . CONCLUSIONE

Concludo ricapitolando quanto ho detto: i fedeli orientali hanno il diritto-dovere di conoscere e coltivare le tradizioni della propria Chiesa “sui iuris”, di adeguarvisi nell’offrire a Dio il culto a Lui dovuto e nella loro vita spirituale, non solo se vivono nei territori storicamente propri della loro Chiesa, oppure in altre regioni del mondo, ma in circoscrizioni rette da Vescovi della medesima, ma anche, per quanto possibile, quando vivono sotto la giurisdizione di Vescovi di una Chiesa che non è la loro.

Noi abbiamo ora considerato il caso in cui questi Vescovi siano latini, ed abbiamo visto come essi siano invitati ad andare incontro ai fedeli orientali,

⁷¹ Cfr. CCEO can. 148.

⁷² Cfr. CCEO can. 148 § 2.

ricorrendo per la loro cura pastorale anche a sacerdoti ed a strutture adeguate, ed impegnandosi ad aiutarli a conservare le loro tradizioni.

Ciò costituisce un diritto dei fedeli, ma è anche un'esigenza pastorale, poiché il distacco completo dal proprio ambiente originario potrebbe provocare, con la perdita di contatto con le proprie radici, uno sbandamento dottrinale e morale.

Il Vaticano II ed il CIC dettano ai Vescovi dei provvedimenti adeguati, mentre il CCEO riconosce ai Patriarchi e agli Arcivescovi maggiori la facoltà di accertarsi dello stato dei fedeli in diaspora, sia personalmente sia mediante l'invio "ad normam iuris" di Visitatori.

Anche la Santa Sede segue, tramite la Congregazione per le Chiese Orientali,⁷³ lo stato di questi fedeli e quando occorre propone al Romano Pontefice l'adozione di provvedimenti adeguati, ma non ho toccato questo punto, perché esula dal tema che mi era stato proposto.

Il fedele in "diaspora" non è trascurato dalla sua Chiesa particolare né da quella Universale, ed a lui pensa anche il Romano Pontefice il quale, dopo aver provveduto alle Chiese orientali mediante la promulgazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, continua a promuoverne il progresso, con l'intenzione costante e ferma, come è scritto nella Costituzione Apostolica *Sacri Canones*, della fedele custodia e diligente osservanza di tutti i riti orientali.

⁷³ Cfr. *Constitutio Apostolica de Romana Curia*, nn.56-61; M. BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali* in A. P. BONNET, C. GULLO (a cura di) *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"* (Città del Vaticano 1990) 239-267; IDEM, *L'impegno quotidiano della Congregazione per le Chiese Orientali*, «Revista Española de Derecho Canónico» 53 (1996) 681-693.